



**PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO, DA FRUIRE
PRESSO IL CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ', PER LA RICERCA
NEL CAMPO DI STUDIO: MEDICINA NARRATIVA E MALATTIE
RARE**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità 3/10/2002 concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto predetto in data 3 febbraio 2005 recepente la deliberazione n.5 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2004, relativa all'adozione di norme per l'assegnazione e la gestione di borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanità;

Visto il parere espresso dal Comitato scientifico nella seduta del 27 maggio 2008;

Vista la deliberazione n. 3 A allegata al verbale Nr. 84 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2008;

Visto il finanziamento relativo all'art. 521,

DECRETA

Art. 1

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dello studio della medicina narrativa nelle malattie rare da usufruirsi presso il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del Progetto "Malattie Rare: dalla Sorveglianza all'Informazione".

2. Detta borsa di studio avrà la durata di anni 1 (uno rinnovabile).

3. La borsa di studio in questione, qualora sia ravvisata l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca intrapreso nel triennio, sussistendo la disponibilità finanziaria, previa valutazione dell'attività svolta dal borsista con parere favorevole del responsabile scientifico e del Direttore della struttura, potrà essere rinnovata per un altro anno.

4. L'importo complessivo della borsa sarà di € 20.000,00 lordi annui.

5. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

6. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica - o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

b) Diploma di laurea specialistica in psicologia o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in psicologia equiparata con decreto del M.I.U.R e della Funzione Pubblica in data 5/5/2004 alle nuove classi delle lauree specialistiche conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato;

c) Idoneità fisica all'attività di borsista;

d) Anzianità di laurea non superiore a tre anni;

e) Non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato.

Art. 3

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità www.iss.it

3. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato.

4. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.

6. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto Superiore di Sanità per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Art. 5

1. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, in carta semplice, rilasciato dalla competente autorità accademica con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data di conseguimento della stessa;

b) pubblicazioni scientifiche;

c) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attività di ricerca.

d) programma di ricerca, dettagliato, che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa. Il programma deve essere firmato dal candidato.

2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea che presenti il documento di cui alla lettera a) redatto in lingua straniera dovrà allegare allo stesso una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

3. Il possesso dei titoli di cui alle lettere a) e c) può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 che dovrà essere sottoscritta dal candidato o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato, che dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica del documento d'identità del candidato medesimo.

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.

5. I titoli di cui alle lettere a), b), e c) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.

6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.

8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.

9. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell'elenco.

10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.

Art. 6

1. Sono esclusi dal concorso con le modalità di cui al III comma del precedente art. 2:

- 1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
- 2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel I comma, del precedente art. 3;
- 3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste;
- 4) coloro che non abbiano allegato alla domanda il documento richiesto alla lettera a) del precedente art. 5, o che presentino il documento stesso in fotocopia non autenticata nei modi di legge o non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità di detta copia all'originale, o che per lo stesso non ne abbiano dichiarato il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione così come specificato nell'art. 5, terzo comma, del presente bando.
- 5) coloro che non abbiano allegato alla domanda il programma di ricerca richiesto alla lettera d) del precedente art. 5.

Art. 7

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento.

2. La Commissione esaminatrice verificherà la regolarità formale delle domande.

3. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.8 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo.

Art. 8

1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio e sarà resa nota agli interessati.

2. La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, di complessivi punti 30, ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo.

3. Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I - Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso.
fino a punti 5.00

Cat. II - Programma di ricerca:
fino a punti 12.00

Cat. III – Incarichi conferiti con provvedimento formale; corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento:
fino a punti 5.00

Cat. IV – Voto di laurea fino a punti 8.00 attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 100/110	punti 1.00
da 101/110 a 107/110	punti 2.00
da 108/110 a 110/110	punti 5.00
110 e lode	punti 8.00

4. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, le tesi non pubblicate, le abilitazioni professionali e i titoli di cui alla Cat. III sopra indicata prodotti in fotocopia semplice.

5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30.

6. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

7. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avrà luogo.

8. Il colloquio, che si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività scientifica svolta, titoli scientifici prodotti e sul programma di ricerca presentato.

9. I candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

10. Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 18/30.

11. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nel colloquio.

12. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito.

13. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane d'età.

14. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9

1. Conclusa la procedura con provvedimento del Direttore Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.

2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio VI – Reclutamento del personale e borse di studio - Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:

- a) la data ed il luogo di nascita;
- b) la residenza;
- c) la cittadinanza;
- d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneità fisica a svolgere l'attività di borsista.

2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma I sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, i corrispondenti documenti dei quali è data, comunque, ai vincitori facoltà di presentazione.

3. L'Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. La dichiarazione ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

6. I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 14 del presente bando e il divieto dell'art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 11

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Istituto Superiore di Sanità all'atto di conferimento.

2. Nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire all'Istituto apposita dichiarazione di accettare la borsa pena la decadenza dalla borsa medesima.

3. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso il Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze, a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e-mail. Il giorno di inizio coinciderà con il 1° giorno di ogni mese.

4. Decadono, altresì, i borsisti che dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.

5. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.

6. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 12

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

2. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi di leva, assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo.

3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.

4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore della struttura, sentito il responsabile scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.

5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Dipartimento ed al responsabile scientifico.

6. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore della struttura, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

Art. 13

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, all'attività relativa alla borsa di studio.

2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del responsabile scientifico, sentito il Direttore della struttura presso cui il borsista svolge la sua attività, l'assegnatario della borsa di studio che:

a) dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;

b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;

c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 14 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all'art. 1, VI comma, del presente bando.

Art. 14

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presentandosi presso il Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze il giorno fissato nella comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 11;

2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del responsabile scientifico;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto;

4) di trasmettere al Dipartimento, al termine di fruizione della borsa, una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale è stata concessa la borsa, unitamente ad una dichiarazione redatta e firmata dal medesimo responsabile attestante l'attività svolta dal borsista;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 II comma e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di Sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 di cui in narrativa. L'Istituto si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 16

L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in ratei mensili posticipati al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, a cura della Direzione Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche.

La spesa complessiva di € 22.000,00 onnicomprensiva graverà sull'art. 521, P.C. Nr. 1570/2008 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Roma, 17 novembre 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA CELLULARE E
NEUROSCIENZE
DOTT. FILIPPO BELARDELLI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

Istituto Superiore di Sanità – Al Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
Viale Regina Elena n. 299
00161 ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di.....) il e residente in
..... (provincia di.....) Via
..... n. c.a.p. tel., chiede di
essere ammesso al pubblico concorso, per il conferimento di borse di studio, per la ricerca
nel campo presso il Dipartimento/Centro Nazionale/Servizio tecnico-
scientifico/Ufficio Relazioni Esterne

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

- 1) è cittadino (a);
- 2) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (b);
- 3) è in possesso del seguente titolo di studio
..... conseguito il
presso
- 4) intende svolgere il seguente programma di ricerca:
- 5) con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza l'I.S.S., quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della gestione dell'attività concorsuale;
- 6) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente
indirizzo..... c.a.p. n. tel.
.....

Data

Firma

N.B. La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

(a) italiano o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale.

(b) coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.